

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Faggeto di Allumiere”, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, all’Ambiente e ai Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss. mm.;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii. e, in particolare, l’articolo 6, che stabilisce le modalità per l’istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione e alla valorizzazione;

VISTO inoltre l’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii., che stabilisce che l’individuazione di aree naturali protette avviene, tra l’altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le previsioni del Piano Territoriale Paesistico vigente relativamente alle aree e ai beni oggetto di tutela, gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

VISTO l’Ordine del giorno del Consiglio regionale 28 dicembre 2013, n. 102 per l’istituzione del monumento naturale “Faggeto di Allumiere”;

CONSIDERATO che l’area oggetto della proposta è interamente ricompresa nell’area di rilevanza regionale C “Complesso Tolfetano - Cerite” individuata dallo Schema di Piano regionale delle aree protette adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 28 novembre 1977, n. 46 e dell’articolo 15 della Legge Regionale 11 aprile 1986, n. 17 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 11746 del 1993, il quale conserva la sua efficacia di natura programmatica di indirizzo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che nel Comune di Allumiere (Città Metropolitana di Roma Capitale) è presente un’area di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico, con superficie pari a 100,63 ettari;

CONSIDERATO che l’area presenta grande valenza naturalistica e omogeneità, trattandosi di una formazione forestale continua ed ecologicamente caratterizzata da habitat di interesse unionale, in particolare l’habitat prioritario 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*, habitat inserito in allegato I della Dir. 92/43/CEE “Habitat”;

CONSIDERATO che l'area include specie di interesse unionale ed in particolare la più grande colonia ibernante di chiroterri del Lazio, ad oggi conosciuta, con predominanza della *Rhinolophus euryale*, specie inserita in allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE "Habitat";

CONSIDERATO che dall'esame della Banca Dati degli Uccelli Nidificanti del Lazio, nell'area è segnalata la presenza di avifauna di interesse unionale, con particolare riguardo alla nidificazione (codice 2: probabile) del Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e dell'Ortolano (*Emberiza hortulana*), inserite nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

CONSIDERATO che all'interno del perimetro individuato si rinvencono due specie prioritarie inserite nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", quali i coleotteri *Osmoderma eremita* e *Rosalia alpina*, che hanno nelle foreste vetuste il loro ambiente di elezione;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle funzionalità individuate nella *REcoRd_Lazio - Rete Ecologica Regionale del Lazio*, approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio 3 maggio 2012, n. A0404, l'area proposta come Monumento Naturale rappresenta un'area centrale primaria;

CONSIDERATO che l'area proposta come Monumento Naturale ricade nella Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT6030003 "Boschi mesofili di Allumiere" e nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT6030005 "Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate", per le quali, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Presidente Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss. mm. e ii. sono state individuate specifiche misure di conservazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159;

CONSIDERATO che tali misure individuano prescrizioni finalizzate alla gestione in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali, ed in particolare il citato habitat 9210*;

CONSIDERATO che le specie e gli habitat prioritari sono sottoposti a particolari misure di conservazione, finalizzate ad assicurare il loro mantenimento o il loro ripristino e che, secondo la definizione riportata dall'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", risultano di particolare rilevanza conservazionistica in quanto sottoposti a peculiari fattori di minaccia;

VISTI gli artt. 134 e 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., che sottopongono a vincolo paesaggistico gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, nonché le aree tutelate per legge, quali i territori coperti da foreste e da boschi;

CONSIDERATO che nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 e Deliberazione Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale è in gran parte individuata come area tutelata ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b), per la presenza di beni di cui all'art. 142, comma 1, lettere c), g), h) ed m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che il territorio oggetto della proposta di Monumento Naturale è classificato quale area core nella Rete Ecologica del Piano Territoriale Provinciale Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 18 gennaio 2010, n. 1;

CONSIDERATO che all'interno del proposto Monumento Naturale insiste un'area di rilevante valore archeologico e paesaggistico, individuata nel Piano Territoriale Paesistico Regionale con il codice m058_0526 "Monte Elceto - Faggeta", all'interno della quale sono state rinvenute importanti testimonianze di frequentazione antropica risalente all'Età del Bronzo Finale. Di particolare rilevanza ai fini dell'interpretazione planimetrica degli abitati protostorici cinti da fortificazioni con mura concentriche e protetti anche da difese naturali, il sito è stato oggetto di apposizione di apposito vincolo dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale. Si tratta di un insediamento che si pone in relazione con il più vasto e ben noto complesso protostorico dei Monti della Tolfa legato, tra l'altro, all'antico sfruttamento delle risorse minerarie dell'area;

CONSIDERATA la rilevanza storica dell'area profondamente legata alle vicende dello sfruttamento minerario dell'allume, per il quale ne divenne il più importante bacino estrattivo dello Stato Pontificio. Attività e lavorazioni che ebbero inizio nel 1460, con il riconoscimento del minerale, da parte di Giovanni da Castro, e con la sua immediata estrazione in grande quantità su ordine di Pio II, attività economica protrattasi, con alterne vicende, fino alla seconda metà del XIX secolo per poi chiudersi definitivamente con il passaggio alla Montecatini (1939);

CONSIDERATO che, oltre alla presenza di rilevanti testimonianze dell'attività estrattiva, vere e proprie vestigia di archeologia mineraria, il territorio conserva sia coltivazioni ipogee sia fronti di cava, spettacolari nella morfologia e di certo interesse per le sezioni geologiche esposte, la cui tutela appare rilevante sia per la interpretazione delle passate tecniche di estrazione ma anche per il contesto naturalistico rupicolo insistente e colonizzante le morfologie acclivi e "calanchive";

CONSIDERATA la rappresentatività dell'area ai fini dell'illustrazione della geologia del settore tolfetano riconducibile a facies vulcaniche caratterizzate da domi e cupole ignee costituite da trachidacite la cui alterazione e argillificazione ha dato origine ad estesi processi di caolinizzazione. Conoidi e depositi colluviali con clasti vulcanici in matrice caotica argillosa coprono, con affioramenti visibili alla base, il basamento sedimentario cretacico-oligocenico costituito dalle Unità flyschoidi;

CONSIDERATO l'interesse mineralogico dell'area, in special modo delle antiche attività estrattive note per restituire mineralizzazioni con cristalli di notevole interesse, tra gli altri, di Alunite, Barite, Cinabro e gocce di mercurio nativo, motivo per cui l'area risulta meritevole di tutela ulteriore anche ai fini didattico - scientifici;

CONSIDERATO che con nota 5 novembre 2015, prot. 600294, l'Area Sistemi Naturali della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative ha convocato un incontro tecnico per il giorno 12 novembre 2015 con l'Università Agraria di Allumiere, al fine di avviare il procedimento di istituzione del Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Università Agraria di Allumiere 30 novembre 2016, n. 40, recante "Richiesta di istituzione a Monumento naturale del 'Faggeto di Allumiere'", acquisita dalla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali in data 4 maggio 2017, prot. 224025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale di Allumiere 09 febbraio 2017, n. 3 recante "Il Faggeto di Allumiere' Istituzione Monumento Naturale";

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, con nota 31 maggio 2017, prot. 278791, ha convocato in data 20 giugno 2017 un incontro tecnico con le Autorità territorialmente competenti, per dare seguito all'istituzione del Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere", finalizzata al chiarimento di alcune questioni emerse nel corso dell'esame della documentazione inviata;

CONSIDERATO che, in esito all'incontro tecnico del 20 giugno 2017, il Comune di Allumiere ha trasmesso, con nota 25 settembre 2017, prot. 9794, la documentazione tecnica relativa alla correzione della perimetrazione dell'area dell'istituendo Monumento Naturale, modificata secondo le indicazioni della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali;

VISTA la nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali 06 ottobre 2017, prot. 502145 con la quale si inviano all'Università Agraria di Allumiere, al Comune di Allumiere, alla Comunità Montana Monti della Tolfa ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale gli elaborati riportanti la proposta di perimetrazione come ridefinita dagli approfondimenti istruttori condotti dai propri uffici su quanto trasmesso dal Comune di Allumiere con la nota sopradetta, richiedendo, altresì, l'assenso sulla proposta stessa;

VISTI gli atti e le note di assenso alla proposta di perimetrazione della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, di cui alla nota sopracitata, del Comune di Allumiere (prot. 10538 del 14 ottobre 2017), dell'Università Agraria di Allumiere (Deliberazione consiliare 16 ottobre 2017, n. 28), della Comunità Montana Monti della Tolfa (prot. 211 del 31 ottobre 2017) e della Città Metropolitana di Roma Capitale (prot. 148612 del 31 ottobre 2017);

VISTA la nota della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 14 novembre 2017, prot. 577006 con la quale si dichiara conclusa la fase di consultazione e concertazione con gli Enti territorialmente competenti;

VISTA la Determinazione della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 22 novembre 2017, n. G16004 con la quale è stata conclusa la fase istruttoria e è stata verificata la valenza naturalistica dell'area oggetto della proposta di istituzione del Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere";

RITENUTO che l'area forestale del "Faggeto di Allumiere" presenti diversificati elementi di interesse naturalistico e storico-archeologico che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione di caratteri paesaggistici e ambientali caratteristici dei luoghi, meritevoli di tutela e di salvaguardia;

RITENUTO che per la valorizzazione dei beni ambientali e storico-archeologici in esso presenti, l'istituzione del Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere" costituisce un valido strumento di salvaguardia;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm. e ii., è istituito il Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere", nel territorio del Comune di Allumiere (Città Metropolitana di Roma Capitale), di estensione pari a 100,63 ettari, individuato nella cartografia in scala 1:5.000, allegata al presente Decreto a formarne parte integrante (Allegato A).
2. All'interno del Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere" sono vietati:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, il danneggiamento e il disturbo delle specie della fauna, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
 - l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
 - la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi e altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente;
 - l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possono alterare l'equilibrio naturale;
 - la raccolta e il danneggiamento dei reperti storico-archeologici;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili, il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso, per le attività di ricerca archeologica e per le attività agro-silvo-pastorali, nonché degli autoveicoli e delle autovetture dei residenti;
 - la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
 - le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;
 - l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche;
 - è interdetto l'accesso alle cavità ipogee naturali o artificiali presenti all'interno del sito, con esclusione degli aventi diritto, in qualità di proprietari o concessionari, gestori e lavoratori ai fini della manutenzione e messa in sicurezza delle cavità artificiali e fatte salve le attività di ricerca scientifica, conservazione e sorveglianza, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione del Monumento Naturale. È altresì fatto salvo quanto previsto dalle vigenti e specifiche misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.
3. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii., al Monumento Naturale "Faggeto di Allumiere" si applicano le prescrizioni dettate dal presente Decreto di cui al punto 2, nonché *"le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4"*.
4. La gestione delle superfici forestali è finalizzata alla conservazione degli ambienti e degli habitat in uno stato soddisfacente; è interdetto il taglio delle formazioni forestali, fatto salvo quanto previsto dalle misure di conservazione previste ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Presidente Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 per la Z.S.C. IT6030003 "Boschi mesofili di Allumiere" e nella Z.P.S. IT6030005 "Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate";
5. Per i beni storico-archeologici e culturali ricadenti nell'area del Monumento Naturale sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti.

6. La gestione del Monumento Naturale è affidata al Comune di Allumiere che provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii., nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.
7. L'Ente di Gestione provvederà a promuovere iniziative di interesse collettivo volte a valorizzare e conservare il territorio del Monumento Naturale.
8. L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente Decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente
Nicola Zingaretti